

l'attuazione della sopra citata direttiva 2007/65/CE con l'obiettivo di istituire un quadro moderno, flessibile e semplificato per i contenuti audiovisivi, anche attraverso una nuova definizione dei servizi di media audiovisivi, svincolata dalle tecniche di trasmissione. Mentre con un emendamento governativo presentato in XIV Commissione Senato è stato inserito un articolo recante criteri specifici di delega per l'attuazione della citata direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (art. 41).

Il Capo III contiene le disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) 1082/2006 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio, "Relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)". Il citato regolamento disciplina dettagliatamente l'istituzione, la composizione e la natura dei GECT, rilevando l'inadeguatezza degli strumenti esistenti a fronte della necessità di promuovere e sviluppare, nell'ambito del territorio dell'Unione, la cooperazione territoriale transfrontaliera tra i vari partner e con i Paesi terzi con i quali esistono specifiche relazioni e collegamenti di tipo economico-sociale. Il regolamento ha, quindi, stabilito la creazione di soggetti giuridici di tipo associativo con il compito di realizzare obiettivi di cooperazione transfrontaliera territoriale sulla base di progetti cofinanziati dalla Comunità, nonché di progetti e azioni di cooperazione territoriale adottati su iniziativa degli Stati membri e delle rispettive autorità regionali e locali senza alcun finanziamento della Comunità. L'articolo 21, nell'attuale formulazione, riconosce ai GECT aventi sede in Italia la personalità giuridica di diritto pubblico e stabilisce che questa decorre dall'iscrizione nel Registro istituito presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Capo IV, infine, contiene disposizioni occorrenti a dare attuazione a talune decisioni-quadro adottate nell'ambito del c.d. "terzo pilastro" dell'Unione europea ossia nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia.

In particolare, sono state conferite le deleghe al Governo per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:

- decisione-quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;
- decisione-quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;

- decisione-quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

La decisione-quadro 2008/909/GAI era stata inizialmente inserita nel disegno di Legge comunitaria 2009, ma, in considerazione di alcuni recenti gravi fatti di cronaca, si è deciso di anticiparne l'attuazione; il provvedimento rappresenta, infatti, uno strumento di mutuo riconoscimento di notevole rilevanza, in quanto consente a ciascuno Stato membro di far scontare nello Stato di cittadinanza del condannato la pena inflitta dalla propria autorità giudiziaria.

I decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare attuazione alle predette decisioni quadro sono adottati nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le Politiche europee e del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze e con gli altri Ministri interessati.

Il disegno di legge è corredato infine dalla consueta relazione illustrativa, dove sono elencate le direttive, pubblicate nel corso del 2007 e del 2008, già attuate o da attuare in via amministrativa, nonché le procedure di infrazione ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia.

Si riporta nel riguardo che segue, l'elenco delle direttive inserite nei citati allegati A e B.

“Allegati A e B del disegno di Legge comunitaria 2008”

Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3)

2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi;

2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni;

2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);

2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile;

2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);

2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali.

Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);

2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;

2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;

2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;

2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;

2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione);

2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;

2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;

2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.

c. Il disegno di Legge comunitaria 2009

Lo schema di disegno di legge, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2009", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2009, è stato predisposto in aderenza a quanto sancito dagli articoli 8 e 9 della legge n. 11/2005. Esso mantiene, in gran parte, la struttura delle precedenti Leggi comunitarie e allo stesso tempo conferma le importanti novità previste dal disegno di Legge comunitaria 2008, consistenti nell'allineamento del termine per l'esercizio della delega legislativa al termine di recepimento fissato dalle singole direttive e nella delega al Governo per l'attuazione delle decisioni-quadro adottate nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia. A quest'ultimo

riguardo si fa presente che si è scelto di procedere al completo recepimento di tutte le decisioni-quadro per le quali il termine di attuazione è scaduto o sarà scaduto alla data di presumibile approvazione della Legge comunitaria per il 2009, con esclusione, naturalmente, delle decisioni-quadro già inserite nella Legge comunitaria per il 2007 e nella Legge comunitaria per il 2008, di prossima approvazione.

Il Capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa, per l'attuazione di direttive (elencate negli Allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse.

Il Capo II reca disposizioni particolari di adempimento.

Il Capo III del disegno di legge è dedicato all'attuazione di decisioni-quadro dell'Unione europea nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, elencate nell'art.

8. Si tratta più specificatamente delle seguenti decisioni-quadro:

- n. 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
- n. 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
- n. 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;
- n. 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.

I decreti legislativi che recepiscono le decisioni-quadro sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le Politiche europee e del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri degli Affari esteri, dell'Interno, dell'Economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. Tenuto conto del carattere sensibile della materia della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia, è stata prevista la sottoposizione dello schema di decreto legislativo al parere dei competenti organi parlamentari e l'obbligo, in caso di intenzione del Governo di non conformarsi a detto parere, di trasmettere i testi alle Camere con le proprie osservazioni ed eventuali modifiche. Il termine per il parere è stato ampliato a sessanta giorni, atteso il numero e la complessità delle decisioni quadro da recepire, fermo restando che l'inutile decorso del termine consentirà l'emanazione dei decreti anche in assenza di parere. I successivi articoli

dettano i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in relazione all'attuazione delle singole decisioni-quadro. L'articolo 9 detta disposizioni per l'attuazione della decisione-quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Completano il disegno di legge gli Allegati A e B, che al momento contengono 10 direttive di cui 3 nell'Allegato A e 7 nell'Allegato B.

“Allegati A e B del disegno di Legge comunitaria 2009”

Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3)

2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);

2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele - termine di recepimento: 1° aprile 2010.

Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali - termine di recepimento: 19 dicembre 2010;

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive - termine di recepimento: 12 dicembre 2010;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente - termine di recepimento: 26 dicembre 2010;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa al lavoro tramite agenzia interinale - termine di recepimento: 5 dicembre 2011;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - termine di recepimento: 13 luglio 2010.

Il disegno di legge è corredato infine dalla relazione illustrativa ove il Governo riferisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005, sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione. Nella relazione illustrativa sono anche elencate le direttive attuate o da attuare in via amministrativa: si tratta di 51 direttive di cui 27 già attuate. Vi sono inoltre enumerati gli atti di recepimento di direttive adottati da Regioni e Province autonome nel corso del 2008 (*Cfr. All. 3*).

Sul disegno di legge è stato già acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni. Dopo l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, il provvedimento inizierà il suo *iter* di approvazione parlamentare.

III.2. Lo *Scoreboard* del mercato interno

La Commissione europea, Direzione Generale del Mercato Interno, a partire dal 1998, elabora con cadenza semestrale, un quadro di valutazione, denominato *Scoreboard*, dei risultati raggiunti dagli Stati membri dell'Unione europea nella trasposizione delle regole del mercato interno nella legislazione nazionale.

Per evitare la frammentazione del mercato interno che può derivare dalla mancata attuazione delle direttive comunitarie, così come le conseguenti limitazioni all'esercizio dei diritti dei cittadini e delle imprese, l'Esecutivo comunitario esercita, attraverso la comparazione dei risultati, un'azione di stimolo sugli Stati membri basata sulle *performance* ottenute nel trasporre, nei tempi prefissati, la normativa europea di diritto derivato.

Gli obiettivi di riduzione progressiva del *deficit* di trasposizione vengono tradizionalmente fissati dal Consiglio europeo di primavera. Nella sessione dell'8/9 marzo del 2007 il Consiglio ha indicato nella percentuale dell'1 per cento la soglia da raggiungere al più tardi entro il 2009.

L'edizione del 2006 mostrava per il nostro paese un *deficit* di trasposizione del 3,8 per cento, collocando l'Italia al penultimo posto nell'Europa a 25. Nel luglio 2007, invece, si evidenziava un miglioramento del *deficit*, sceso al 2,7 per cento, che ci collocava al terz'ultimo posto. Per recuperare ulteriori posizioni, il Dipartimento per il coordinamento delle Politiche comunitarie ha avviato nel 2007 un'azione di sensibilizzazione delle Amministrazioni pubbliche e degli organi di controllo. Tramite il recepimento di 31 direttive nell'ordinamento nazionale alla fine del 2007 il *deficit* si è ridotto all'1,3 per cento, scendendo per la prima volta sotto la soglia dell'1,5 per cento.

Nel 2008 il miglioramento si è ulteriormente consolidato. L'edizione dello *Scoreboard* presentata a luglio e relativo ai risultati conseguiti nei sei mesi precedenti, ha mostrato per l'Italia un valore dell'1,2 per cento, mentre lo *Scoreboard* pubblicato a febbraio 2009, che riflette i dati relativi alla fine del 2008, colloca l'Italia al 20° posto, con un *deficit* di trasposizione pari all'1,3 per cento e 21 direttive ancora non recepite. Attualmente, l'obiettivo dell'1 per cento è stato già raggiunto da 17 Stati membri, dei quali i più virtuosi sono Danimarca e Malta con un *deficit* dello 0,3 per cento.

III.3. Le procedure di infrazione

La riduzione del numero di procedure d'infrazione a carico dell'Italia è divenuta uno degli obiettivi prioritari della politica europea dell'Italia, dato che il nostro Paese risulta lo Stato membro con il più alto numero di procedure d'infrazione pendenti, nonché, fino a due anni fa, lo Stato con il più alto numero di nuove procedure d'infrazione aperte annualmente.

L'azione svolta dalla Struttura di missione per le procedure d'infrazione, operante presso il Dipartimento per il coordinamento delle Politiche comunitarie, ha portato ad una consistente diminuzione delle procedure d'infrazione, grazie ad un numero sempre crescente di archiviazioni e ad una costante diminuzione delle aperture di nuove procedure.

Il trend positivo, iniziato con l'insediamento della Struttura di missione nel 2006, si è consolidato ulteriormente nel 2008, grazie anche all'approvazione del già citato decreto legge "salva-infrazioni" n. 59 dell'8 aprile 2008, convertito con legge 6 giugno 2008, n. 101. Attraverso tale provvedimento sono state archiviate 10 procedure d'infrazione ed altre 15 sono in via di soluzione.

In termini numerici, al 1° gennaio 2008 nei confronti dell'Italia risultavano ufficialmente aperte 198 procedure di infrazione. Di queste 33 attenevano a mancata trasposizione di direttive nell'ordinamento italiano e 165 a casi di non corretta applicazione del diritto comunitario. In occasione dell'ultima sessione annuale di decisioni del Collegio dei Commissari del 27 novembre 2008, a fronte dell'apertura di 6 nuove procedure d'infrazione, si sono avute 20 archiviazioni di cui 12 concernenti procedure già aperte e 8 casi ancora allo stadio di reclamo. Le procedure pendenti sono così scese a 159, il dato in assoluto più basso dal 2000.

Tav. 4. Andamento delle procedure d'infrazione nel corso del 2008

TIPOLOGIA	SITUAZIONE 1.01.2008	SITUAZIONE 1.07.2008	SITUAZIONE 31.12.2008
Violazione del diritto comunitario	165	150	136
Mancata attuazione di direttive comunitarie	33	26	23
Totale	198	176	159

In maniera altrettanto significativa è peraltro diminuito il divario dagli altri Stati membri più "vecchi" (EUR-12). Prima del 2006 il volume complessivo delle nostre infrazioni era pari a più del doppio di quelle aperte nei confronti di questi ultimi; alla data dell'11 aprile 2008 la situazione era invece la seguente: Italia 196, Spagna 164, Grecia 144, Francia 135, Portogallo 134, Germania 120, Regno Unito 109, Belgio 108, Irlanda 87, Lussemburgo 73, Danimarca 53.

Tuttavia va rilevato che, per quanto riguarda la ripartizione delle procedure per stadio di gravità delle stesse, il nostro Paese conta, come evidenziato dalla tabella qui di seguito riportata, un numero particolarmente elevato, sia in termini assoluti che percentuali, di procedure arrivate alla soglia del ricorso in Corte di giustizia se non ad uno stadio ancora più grave.

Tav. 5 Suddivisione delle procedure di infrazione per stadio al 31 dicembre 2008

Messe in mora	n.	65
Messe in mora complementari	n.	4
Pareri motivati	n.	30
Decisioni di ricorso	n.	12
Ricorsi	n.	20
Sentenze	n.	15
Messe in mora ex art. 228	n.	8
Pareri motivati ex art. 228	n.	5

Totale	n.	159

Quanto poi ai settori interessati, le 159 procedure d'infrazione pendenti sono distribuite su tutte le materie, ma con una particolare concentrazione in tre settori: quello, maggiormente in sofferenza, della tutela dell'ambiente, quello, in crescita, di fiscalità e dogane e quello della salute. Va al riguardo osservato che l'ambiente è un settore particolarmente sensibile, anche perché le autorità pubbliche che possono dar luogo a comportamenti suscettibili di sollevare i rilievi della Commissione sono molteplici: non solo l'Amministrazione centrale, ma anche gli enti territoriali o locali possono adottare comportamenti contrari al diritto comunitario.

Tav. 6. Suddivisione delle procedure di infrazione per materia al 31 dicembre 2008

Affari economici e finanziari	n. 5
Affari esteri	n. 2
Affari interni	n. 3
Agricoltura	n. 3
Ambiente	n. 43
Appalti	n. 13
Comunicazioni	n. 4
Concorrenza e aiuti di Stato	n. 2
Energia	n. 5
Fiscalità e Dogane	n. 24
Istruzione, Università e Ricerca	n. 1
Lavoro e affari sociali	n. 11
Libera circolazione delle merci	n. 9
Libera circolazione delle persone	n. 1
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	n. 7
Pesca	n. 4
Salute	n. 15
Trasporti	n. 6
Tutela dei consumatori	n. 1

Proprio con riguardo alle possibili violazioni del diritto comunitario imputabili alle Autonomie locali, i dati aggiornati a novembre 2008 indicano che circa 30 procedure d'infrazione sono di loro responsabilità, e di queste ben 6 sono allo stadio avanzato dell'art. 228 del Trattato CE. Anche in questo caso, peraltro, la maggior parte delle procedure si registra nel settore ambientale, e in particolare nella mancata bonifica di discariche, una delle questioni, questa,

attinente a competenze regionali o di collettività locali diverse, sulla cui difficoltà incidono anche problemi di carattere finanziario.

E' importante ricordare che l'eventuale condanna dello Stato da parte della Corte di giustizia ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE può portare a pesanti sanzioni economiche⁹.

Questa situazione non è da sottovalutare anche in considerazione del nuovo atteggiamento della Commissione. Di fronte alla crescita del numero degli Stati membri, infatti, la Commissione ha impostato i metodi di gestione delle procedure d'infrazione all'insegna di un forte accentramento, con una conseguente accelerazione della gestione delle procedure soprattutto per la fase di cui all'articolo 228. Le scadenze successive alla lettera di messa in mora ex articolo 228 sono infatti divenute estremamente rapide, per cui oggi si può arrivare ad una nuova sentenza di condanna con la comminazione di sanzioni pecuniarie nel giro di un anno e mezzo dalla prima pronuncia della Corte. Sembra inoltre confermata la tendenza della Commissione a lasciare la decisione finale sull'avvio delle infrazioni ex art. 228 in capo al Segretariato Generale, il quale, a differenza delle Direzioni generali di settore, tende a valutare non sulla base del merito delle osservazioni ricevute dallo Stato membro, quanto sulla semplice constatazione della mancata esecuzione della sentenza resa ex articolo 226.

E' chiaro che tempi così ristretti richiedono da parte dello Stato un notevole sforzo che deve essere compiuto soprattutto nella fase di pre-contenzioso. Come si è visto, al 31 dicembre 2008 le procedure già allo stadio di articolo 228 sono 13. Accanto a queste, altre 15 sono arrivate alla prima sentenza di condanna della Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 226, e quindi sono suscettibili di una prossima procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 228.

Di contro, sempre nell'anno di riferimento, ci sono state archiviazioni definitive di procedure di particolare rilevanza, quali, ad esempio, quella relativa alle disposizioni della legislazione nazionale sui servizi di sicurezza privati (2000/4196), giunta ormai alla sentenza di condanna ex art. 226, e quella sul condono fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (2003/2156).

Nel corso del 2008 si sono tenute complessivamente tre "riunioni pacchetto" – una in materia di appalti, una con la Direzione Generale per il mercato interno e una in materia di ambiente - nel quadro delle quali si è proceduto, sotto la presidenza del coordinatore della

⁹ Le cifre delle sanzioni indicate dalla Commissione per l'Italia sono di minimo 10 milioni di euro per la somma forfettaria e fino a 700.000 euro al giorno per la penalità di mora. Mentre la somma forfettaria si paga anche se si è posto rimedio nel corso del dibattimento in Corte, la penalità di mora viene applicata qualora l'infrazione persista e viene calcolata, su base giornaliera, a partire dalla data della sentenza di condanna.

Struttura di missione, ad un esame congiunto tra la Commissione e le Amministrazioni interessate di un certo numero di procedure di infrazione o di casi ancora allo stadio di reclamo afferenti ad uno stesso settore. Il rapporto diretto che tali riunioni consentono agevola il dialogo costruttivo e la ricerca di soluzioni condivise.

Grazie al dialogo informale che le caratterizza ed alla conseguente possibilità di fornire in via diretta i necessari chiarimenti e informazioni, le riunioni pacchetto hanno consentito di trovare la soluzione o di avviare verso una positiva conclusione molte procedure già aperte o ancora allo stadio di reclamo.

Inoltre, la Struttura ha organizzato e presieduto oltre 30 incontri a Bruxelles tra Amministrazioni nazionali ed i Servizi della Commissione europea per la discussione di singole procedure d'infrazione particolarmente sensibili.

Nella comunicazione "Un'Europa dei risultati – Applicazione del diritto comunitario" [COM(2007)502], la Commissione europea ha illustrato i tratti fondamentali di un "**Progetto pilota**" diretto a sperimentare un nuovo metodo di lavoro tra i suoi Servizi e le autorità nazionali. Il Progetto, che è stato avviato il 15 aprile 2008, persegue l'obiettivo di una più stretta cooperazione tra la Commissione stessa e gli Stati membri, ai fini dello scambio di informazioni e della risoluzione di problemi sollevati dai cittadini o dalle imprese in merito alla corretta applicazione del diritto comunitario. Si tratta sostanzialmente di un sistema decentrato di risoluzione dei reclami, che si prefigge di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione grazie ad un intervento più costruttivo delle amministrazioni nazionali. Quest'ultime, infatti, sono chiamate, entro tempi prestabiliti, a fornire i chiarimenti e le informazioni richiesti dai cittadini o dalle imprese denuncianti, a proporre direttamente agli interessati una soluzione del caso, nonché a informare la Commissione degli sviluppi delle singole vicende.

Il Progetto pilota si basa su un sistema informativo automatizzato (EU Pilot IT *application*) che consente la trasmissione elettronica delle comunicazioni tra la Commissione e gli Stati membri, nonché l'istituzione, presso le amministrazioni degli Stati partecipanti, di un "punto di contatto" che gestisce le richieste di informazioni in entrata e le risposte in uscita. In particolare, il punto di contatto svolge una funzione di intermediario tra il cittadino, o l'impresa, e l'autorità nazionale interessata dalla denuncia, nonché assume, a livello nazionale, la funzione di interlocutore della Commissione.